Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Giovedì, 18 gennaio 1934 - Anno XII** — **Numero 14**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 14 DEL 18 GENNAIO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Città di Lavagna:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 29 dicembre 1933-XII. — **Comune di Lesmo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1933-XII. — **Società anonima Ferrovia Vallesessera, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1933-XII. — **Municipio di Modena:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 31 dicembre 1933-XII. — **Lloyd Triestino (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima italiana e Sitmar), in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1934-XII. — **Comune di S. Margherita Ligure:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1933-XII. — **Città di Imperia:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate per il rimborso — **Città di Arona:** Obbligazioni del prestito comunale sorteggiate il 17 dicembre 1933-XII. — **Società anonima Cementi Brianza, in Missaglia:** Obbligazioni ipotecarie 6 per cento sorteggiate il 30 novembre 1933-XII. — **Comune di Cernobbio:** Obbligazioni del prestito comunale sorteggiate il 31 dicembre 1933-XII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1843.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611, e 1° giugno 1933, n. 614, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario; e sono convalidati i decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611, e 1° giugno 1933, n. 614, con i quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1844.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, portante modificazione ai dazi di confine sui semi di corozo e di palma dum e sulle automobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, portante modificazione ai dazi di confine sui semi di corozo e di palma dum e sulle automobili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1845.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Donada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1928, n. 2876, col quale i comuni di Donada e Contarina venivano riuniti in un solo comune denominato « Taglio di Porto Viro » con sede municipale a Contarina;

Vista la deliberazione 15 ottobre 1932 del commissario prefettizio di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del nuovo comune di Taglio di Porto Viro funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Donada è soppresso, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Contarina è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Taglio di Porto Viro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 57. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1933.
Approvazione delle tariffe dovute, per l'anno 1934, dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927 n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio successivo, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi, dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1930, registrato alla Corte dei conti il 17 dello stesso mese, registro n. 1, foglio n. 364, col quale vengono modificate le norme e le tabelle del precitato decreto Ministeriale 19 aprile 1928;

Vista la proposta delle nuove tariffe per l'anno 1934 approvata dal Consiglio di amministrazione della Associazione surricordata nelle sedute del 18 marzo e 22 novembre 1933;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate per l'anno 1934 le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione secondo le tabelle *A, B, C, D,* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

TABELLA A.

Tariffa per la prevenzione (1).

I. — Quote annuali: da corrispondere obbligatoriamente dal consortista alla Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni, comprendendo tanto le visite obbligatorie periodiche, quanto le visite obbligatorie straordinarie.

1° Generatori:

a) fissi:

fino a 25 mq. di superficie riscaldata (2) .	L.	125
b) fissi, semifissi, locomobili:		
oltre 25 mq. e fino a 100 mq.	»	165
per ogni 100 mq. in più o frazione . . .	»	25
c) locomobili e semifissi sotto i 25 mq. . .	»	80
d) per macchine da caffè, e per generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55
e) per generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri di capacità totale . . .	»	55
oltre 1000 e fino a 3000 litri	»	80
per 1000 litri o frazione oltre 3000, in più	»	25

2° Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:

fino a 300 litri di capacità (3)	L.	35
oltre 300 fino a 1000	»	55
oltre 1000 fino a 5000	»	75
oltre 5000	»	100

---

(1) Le quote indicate nella tabella *A* sono comprensive delle spese di trasferta e si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (vedi art. 1° del Decreto).

Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuto sulla quota annuale esposta un aumento del 20 %, per quelli della terza zona un aumento del 40 %.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quello che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi . . . . » 55
oltre 2 sino a 4 . . . . » 75
oltre 4 sino a 6 . . . . » 100
oltre 6 . . . . » 120

3° Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili:

per ogni singolo apparecchio:

fino a 300 litri di capacità totale . . . . L. 20
oltre 300 fino a 1000 . . . . » 35
oltre 1000 fino a 5000 . . . . » 45
oltre 5000 . . . . » 65

Pei recipienti multipli di questa categoria si pratica la riduzione del 25 % oltre 2 unità e del 50 % oltre 5 unità.

4° Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (articolo 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi, ciascuno . . . . . L. 6
dal 6° apparecchio in poi, ciascuno . . . » 4
con un massimo complessivo non superiore di L. 100.

Qualora l'apparecchio sia riattivato, non è dovuta, ed è rimborsata, se fu pagata, la quota d'inattività relativa all'anno in corso per il quale è dovuta per intero la quota annuale.

II. — Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824; per ogni apparecchio:

a) Generatori:

sino a 25 mq. . . . . L. 90
da 25 a 100 mq. . . . . » 135
ogni 100 mq. o frazione in più . . . . . » 20
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq. . . . . » 55

Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri . . . . » 55
oltre 1000 litri . . . . » 80

b) Recipienti:

fino a 1000 litri o a due corpi . . . . . . » 45
oltre . . . . » 65

Se il costruttore o riparatore presenta per le prove in uno stesso sopraluogo più apparecchi insieme, la tariffa viene ridotta del 50 % per ogni apparecchio in più oltre i primi due, sempre che le prove siano eseguibili nella stessa giornata. Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e di recipienti (a pressione non di vapore) di capacità non superiore a 100 litri la tassa è ridotta a L. 25 e 30 per ogni apparecchio, rispettivamente per le caldaie da caffè e per i recipienti compresi anche il primo o i primi due, semprechè concorrano le condizioni, di cui nel comma precedente.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'Utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

III. — Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni di uso (art. 73):

generatori fino a 25 mq. e recipienti . . . . L. 25
generatori oltre 25 mq. . . . . » 50
macchine da caffè ed apparecchi esonerati . . » 5

TABELLA B.

Tariffe per il controllo termico (1).

Tariffa I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista dell'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824).

(V. nota in calce alla tabella *A*).

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo 1 del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa.

b) per una motrice fissa . . . . L. 90
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 25

c) per ogni forno di calce . . . . » 45

d) per ogni fornace di laterizi . . . . . . » 135

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 180
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 25

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 90
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 25

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 90
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 45
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
se a camere sovrapposte . . . . » 90
se a camere contigue e fuoco continuo . . » 180
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte . . . . » 45
se a camere contigue e fuoco continuo . . » 90

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 135
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 25

---

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

i) per un forno da cemento	»	90
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere	»	45
l) per ogni altro impianto termico	»	90
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere	»	25

Tariffa II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

a) per un generatore di vapore	L.	20
b) per una motrice fissa	»	20
c) per un forno a calce	»	10
d) per una fornace da laterizi	»	35
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato	»	45
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato	»	20
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato	»	20
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:		
a camere sovrapposte	»	20
a camere contigue e fuoco continuo . . .	»	45
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie	»	35
i) per un forno da cemento	»	20
l) per ogni altro impianto termico	»	20

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

Questa tariffa non subisce modificazioni per differenza di zona.

Tariffa III.

Quote dovute dal consortista all'Associazione a titolo di rimborso spese, per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (2).

a) per ogni operatore e per il primo giorno .	L.	180
b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo	»	135

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata la tariffa di cui sopra è ridotta del 50 % (3).

(1) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

(2) Le quote indicate dalla tariffa comprendono il rimborso di tutte le spese, sia di viaggio e di trasferta, come di visite e di ogni altra operazione, e si applicano sempre nella stessa misura, qualunque sia la zona, in cui hanno luogo le indagini e le prove.

(3) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per recarsi dalla Sede della Sezione o Sottosezione al posto dove trovasi l'apparecchio.

TABELLA C.

Servizio della prevenzione.

Tariffa I.

Per le visite straordinarie non obbligatorie ed effettuate a richiesta del consortista (art. 25 dello Statuto) (1).

Servizio della prevenzione.

A) Visita interna e prova idraulica, per ogni operazione:

a) Generatori:

fino a 25 mq.	L.	90
da 25 a 100	»	135
per ogni 100 mq. o frazione in più	»	20
per macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55
per generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	»	55
oltre 1000 litri	»	80
b) Recipienti:		
sino a 1000 litri o a due corpi	»	45
oltre	»	65

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguiscono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

B) Visite facoltative per compra o vendita (cessioni) e in dipendenza dell'applicazione dell'art. 15 del regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

Tariffa II.

A) Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (2):

per ogni ora . . . . L. 20

con un minimo di L. 90.

D) Per prove di materiali:

prelievo provini	»	90
per la esecuzione di prove sui materiali per ogni mezza giornata	»	90

(1) Le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

(2) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguono a richiesta dei consortisti e dei costruttori o fabbricanti. Le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

TABELLA D.

Servizio controllo termico.

Si applicano le tariffe delle visite obbligatorie, e le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

Visto, p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(1675)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1078.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Anna Babich di Andrea ved. Mercandel, nata a Muggia il 26 settembre 1873 e residente a S. Barb., 172, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(104)

N. 11419-1071.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Mejach di Giovanni, nato a Isola il 10 giugno 1876 e residente a Muggia, 344, è restituito nella forma italiana di « Meacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Floriana Mejach nata Runtich di Luigi, nata il 25 agosto 1886, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato l'11 aprile 1919, figlio;
3. Ondina di Giovanni, nata il 28 giugno 1921, figlia;
4. Maria di Giovanni, nata il 5 settembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(105)

N. 11419-1070.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Maver di Michele, nato a Muggia il 23 marzo 1893 e residente a Albaro, 350, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Maver nata Crevatin di Antonio, nata il 5 giugno 1894, moglie;
2. Angelo di Giuseppe, nato il 26 aprile 1918, figlio;
3. Daniza di Giuseppe, nato il 17 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(106)

N. 11419-1069.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Maurich di Giovanni, nato a Muggia il 5 febbraio 1881 e residente a Albaro, 68, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giusto di Rodolfo, nato il 25 agosto 1910, figlio;
2. Rodolfo di Rodolfo, nato il 14 aprile 1915, figlio;
3. Licia di Rodolfo, nata il 14 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(107)

N. 11419-1068.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per

l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Maurich di Antonio, nato a Muggia il 20 aprile 1876 e residente a Albaro, 53, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Maurich nata Umek di Andrea, nata il 18 settembre 1876, moglie;
2. Niceforo di Antonio, nato il 30 dicembre 1909, figlio;
3. Ida di Antonio, nato il 5 maggio 1913, figlia;
4. Albina di Antonio, nata l'11 febbraio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(108)

N. 11419-1068.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augustino Maurich di Antonio, nato a Muggia il 15 maggio 1885 e residente a Albaro, 34, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Maurich nata Cociancih di Giovanni, nata il 2 luglio 1886, moglie;
2. Marcella di Augustino, nata il 4 ottobre 1914, figlia;
3. Leandra di Augustino, nata il 16 febbraio 1917, figlia;
4. Mario di Augustino, nato il 31 gennaio 1919, figlio;
5. Vittorio di Augustino, nato l'11 aprile 1920, figlio;
6. Angelo di Augustino, nato il 27 luglio 1921, figlio;
7. Maria di Augustino, nata il 16 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(109)

N. 11419-1135.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Runtich, nato a Trieste il 6 agosto 1905 e residente a Muggia, 118, è restituito nella forma italiana di « Rondi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(112)

N. 11419-1134.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giacomina Zaccaria di Giacomo ved. Runtich, nata a Muggia il 23 aprile 1853 e residente a Muggia, 544, è restituito nella forma italiana di « Rondi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna fu Carlo, nata il 10 ottobre 1883, figlia;
2. Giuseppe fu Carlo, nato il 17 giugno 1887, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(113)

N. 11419-1142.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Milloch di Luigi, nato a Muggia il 20 novembre 1887 e residente a Muggia, 5, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Caterina di Luigi, nata il 15 febbraio 1890, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(86)

N. 11419-1143.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Milloch di Sebastiano, nato a Muggia il 22 aprile 1880 e residente a Chiampore, 205, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Milloch nata Cecconi di Antonio, nata il 10 luglio 1883, moglie;
2. Giovanni di Antonio, nato il 4 gennaio 1903, figlio;
3. Ludovico di Antonio, nato il 27 marzo 1905, figlio;
4. Natale di Antonio, nato il 25 dicembre 1906, figlio;
5. Pietro di Antonio, nato 22 dicembre 1908, figlio;
6. Maria di Antonio, nata il 16 novembre 1911, figlia;
7. Amelia di Antonio, nata l'8 giugno 1913, figlia;
8. Ferdinando di Antonio, nato il 19 ottobre 1915, figlio;
9. Gisella di Antonio, nata il 30 agosto 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(87)

N. 11419-1146.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Miloch, nato a Trieste il 13 maggio 1913 e residente a Pianezzi, 445, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(90)

N. 11419-1147.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 21 giugno 1884 e residente a Punta Sottile, 120, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paola Miloch nata Pechiar di Giuseppe, nata il 26 febbraio 1889, moglie;
2. Bruno di Giuseppe, nato il 26 giugno 1912, figlio;
3. Brunilda di Giuseppe, nata il 1° luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(91)

N. 11419-1148.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sebastiano Miloch di Antonio, nato a Muggia il 5 giugno 1871 e residente a Darzella, 194, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Bratos di Matteo, nata il 15 febbraio 1872, moglie;

2. Guido di Sebastiano, nato il 10 aprile 1896, figlio;
3. Emma di Sebastiano, nato l'8 aprile 1906, figlia;
4. Bruno di Sebastiano, nato il 23 luglio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(92)

N. 11419-1149.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 10 ottobre 1901 e residente a Ligon, 163, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Miloch nata Strain di Antonio, nata il 12 gennaio 1904, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 15 luglio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(93)

N. 11419-1150.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 20 marzo 1890 e residente a Albaro, 171, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Zupin di Michele, nata il 17 marzo 1893, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 25 agosto 1919, figlio;
3. Duilio di Carlo, nata il 24 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(94)

N. 11419-1151.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miloch di Pietro, nato a Muggia il 28 settembre 1877 e residente a Cavariola, 269, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Miloch nata Strain di Antonio, nata il 25 marzo 1880, moglie;
2. Elio di Giuseppe, nato il 26 ottobre 1903, figlio;
3. Ermenegilda di Giuseppe, nata il 26 aprile 1906, figlia;
4. Pietro di Giuseppe, nato il 26 novembre 1909, figlio;
5. Maria di Giuseppe, nata il 14 gennaio 1913, figlia;
6. Mercede di Giuseppe, nata il 12 febbraio 1914, figlia;
7 Giuseppe di Giuseppe, nato il 29 dicembre 1917, figlio;
8. Giovanni di Giuseppe, nato il 15 novembre 1915, figlio;
9. Carlo di Giuseppe, nato il 3 febbraio 1921, figlio;
10. Guerrino, nato il 6 giugno 1924, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(95)

N. 11419-1152.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Milloch di Antonio, nato a Muggia il 7 giugno 1898 e residente a Ligon, 163, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elisabetta Milloch nata Busechian di Giuseppe, nata il 17 maggio 1899, moglie;
2. Dino di Pietro, nato il 5 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(96)

N. 11419-1153.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Milloch fu Gaspare, nato a Muggia il 17 settembre 1848 e residente a Muggia, 295, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Domenica Milloch nata Fransin fu Antonio, nata il 12 gennaio 1851, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(97)

N. 11419-1154.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 20 ottobre 1879 e residente a S. Rocco, 13, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Pechiarich di Andrea, nata il 16 dicembre 1883, moglie;
2. Guido di Domenico, nato il 29 maggio 1906, figlio;
3. Giuseppe di Domenico, nato il 12 marzo 1909, figlio;
4. Norma di Domenico, nata l'8 dicembre 1919, figlia;
5. Genesio di Domenico, nato il 25 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(98)

N. 11419-1155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Miloch di Pietro, nato a Trieste il 4 gennaio 1900 e residente a Pisciolon, 476, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Miloch nata Crevatin di Giuseppe, nata il 1° maggio 1903, moglie;
2. Elfio di Pietro, nato il 27 agosto 1923, figlio;
3. Teseo di Pietro, nato l'8 dicembre 1927, figlio;
4. Pietro di Pietro, nato l'8 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(99)

N. 11419-1156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 192., il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miloch di Antonio, nato a Muggia l'8 aprile 1871 e residente a Barisoni, 253, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Miloch nata Marassich di Antonio, nata l'11 dicembre 1874, moglie;
2. Elio di Giuseppe, nato il 21 novembre 1898, figlio;
3. Narcisa di Giuseppe, nata il 12 ottobre 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(100)

N. 11419-1157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Elio Miloch di Nicolò, nato a Muggia il 6 marzo 1894 e residente a S. Rocco, 94, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Miloch nata Miloch, di Luigi, nata il 30 gennaio 1894, moglie;
2. Elio di Elio, nato il 26 aprile 1920, figlio;
3. Lidia di Elio, nata il 31 maggio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(101)

N. 11419-1158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Miloch di Andrea, nato a Muggia il 31 dicembre 1875 e residente a Darzella, 176, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Opara di Giuseppe, nata il 15 aprile 1877, moglie;
2. Ernesto di Nicolò, nato il 12 gennaio 1901, figlio;
3. Pierina di Nicolò, nata l'8 febbraio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(102)

N. 11419-1159.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Miloch di Antonio, nato a Muggia il 23 marzo 1887 e residente a Cerei, 253, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Miloch nata Crevatin di Giuseppe, nata il 22 marzo 1891, moglie;
2. Ersilio di Pietro, nato il 12 novembre 1912, figlio;
3. Pierina di Pietro, nata il 23 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(103)

N. 11419-1066.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Marianna Lanercich di Andrea vedova Maslo, nata a Zagorie il 7 aprile 1876 e residente a Cerei, 22, è restituito nella forma italiana di « Lenardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(110)

N. 11419-1065.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Marz fu Carlo, nato a Muggia il 27 maggio 1895 e residente a Muggia, 692, è restituito nella forma italiana di « Marzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Olga Marz nata Percovich di Luigi, nata il 19 luglio 1897, moglie;
2. Giorgio di Carlo, nato il 7 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro

(111)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, in data 11 gennaio 1934-XII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria.

(1723)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, in data 11 gennaio 1934-XII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente la estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

(1724)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1934-XII, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga fino al 31 dicembre 1934 alcune disposizioni transitorie riguardanti il personale militare della Regia aeronautica ».

(1730)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 4 gennaio 1934-XII, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo ».

(1729)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni nella seduta del 13 gennaio 1934-XII, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima di navigazione « Tripcovich », per l'esercizio delle linee col Marocco e Trieste-Tripoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1934-XII.

(1725)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni nella seduta del 13 gennaio 1934-XII, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga per l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1934-XII.

(1726)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni nella seduta del 13 gennaio 1934-XII, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa Meridionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1934-XII.

(1727)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 13 gennaio 1934-XII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1934, n. 8.

(1728)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 95.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 54395 di L. 150,50 intestato a Falcone Rocco di Francesco Antonio, domiciliato in Napoli.

Essendo detto certificato mancante della metà inferiore del mezzo foglio di compartimenti semestrali, ed avendo gli eredi del titolare denunciato lo smarrimento della parte non esibita, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 30 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(1687)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 23)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 %	413602	47,50	Domanico *Concetta* di Domenico, moglie di Magliocchi Francesco, dom. a Mendicino (Cosenza)	Domanico *Maria-Concetta* di Domenico, moglie ecc. come contro
»	165867	700	Viviani Giuseppe fu Lazzaro, dom. a Genova; con usuf. vitalizio a Viviani *Carlotta* fu Lazzaro, nubile, dom. a Genova.	Viviani Giuseppe fu Lazzaro, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Viviani
»	439839	350	Germanino *Angiolina* di Germano, ved. di Fontana Attilio, dom. ad Asti (Alessandria).	Germanino *Rosa-Maria-Angela* di Germano ved. ecc. come contro.
3,50 % (1902)	14594 20148	168 164,50	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente
Cons. 5 %	120919	200	Ferlato *Antonio* fu Francesco, dom. a Vizzini (Catania)	Ferlato *Antonino* fu Francesco, dom. come contro
»	427265	95	Pezzullo *Giuseppe* fu Arcangelo, minore sotto la p. p. della madre Barbato Teresa, ved. di Pezzullo Arcangelo, dom. a Fratta minore (Napoli)	Pezzullo *Giuseppa* fu Arcangelo, minore ecc. come contro
» Littorio	32460	300 —	Bellazzi Pia fu *Ambrogio-Mario* minore sotto la p. p. della madre Invernizzi Giovannina fu Angelo, ved. di Bellazzi *Ambrogio-Mario*, dom. a Vigevano (Pavia)	Bellazzi Pia fu *Mario*, minore sotto la p. p. della madre Invernizzi Giovannina fu Angelo, ved. di Bellazzi *Mario* dom. a Vigevano (Pavia)
3,50 % »	808607 808609	140 140	Longhi *Giuseppe* / Longhi *Giovanni* di Francesco, minori sotto la p. p. del padre, dom. a S. Giovanni alla Castagna (Como)	Longhi *Graziosa-Maria Giuseppina* / Longhi *Giovannina-Anната* di Francesco, minori ecc. come contro
Cons. 5 %	85227	355	*Armentaro* Maria fu Battista, moglie di Pirrone Francesco, dom. a Mormanno (Cosenza).	*Armentano* Maria fu Battista, moglie ecc. come contro
Prest. Naz. 4,50 %	5775 5776	22,50 45 —	Oliva *Zita* ved. di Vaccarezza Sebastiano, dom. a Loano (Genova).	Oliva *Tita*, ved. ecc. come contro
Cons. 5 %	524013	1500 —	Petrini *Teresa-Luigia* di Luigi, nubile, dom. a Genova, vincolata a termine della legge 9 febbraio 1928, n. 371 per il matrimonio da contrarsi dalla titolare con Polastri Giovanni fu Guglielmo, maggiore nel R. Esercito	Petrini *Luigia-Teresa* di Luigi, nubile dom. a Genova; vincolata ecc. come contro
»	302431	120	Bonito Enrico fu Beniamino e figli Vincenzo, Maria moglie di Bonzo Costantino, Ester moglie di Marano Adolfo, dom. a Napoli, eredi indivisi dei germani Arcisa, Luigi ed Antonio Campanile fu Pasquale; vincolato di usuf. a favore di Mauriello Gennaro fu Nicola e figli Nicola, Tommaso ed Elisa, quest'ultima minore, dom. a S. Potito Ultra (Avellino) vita durante di Campanile *Marianna* fu Pasquale, ved. Napolitano Pietro	Intestata come contro; vincolata di usuf. a favore di Mauriello Gennaro fu Nicola e figli Nicola, Tommaso ed Elisa, quest'ultima minore, dom. a S. Potito Ultra (Avellino) vita durante di Campanile *Emilia-Marianna* fu Pasquale, ved. Napolitano Pietro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 dicembre 1933 — Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6632)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 4,50 %	12210	270 —	*Garboli* Olga di Abramo, moglie di Bianchi Marco, dom. a Milano; con usuf. vital. a *Garboli* Abramo fu Luigi.	*Garbolo* Olga di Abramo, moglie di Bianchi Marco, dom. a Milano con usuf. vital. a *Garbolo* Abramo fu Luigi.
Cons. 5 %	152220	550 —	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	310526	55 —	Marotta *Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Caccavale Anastasia, ved. di Marotta Giovanni, fu Giovanni, dom. a Nola (Caserta).	Marotta *Giovanni* fu Giovanni, minore ecc. come la precedente.
»	431547	315 —	Raffin Umberto fu Romano, dom. a Napoli.	Raffin Umberto fu Romano, *minore sotto la tutela di Coltone Beniamino*, dom. a Napoli.
» Littorio	38348	2.270 —	Debarbieri Ida fu Luigi moglie di Bertagni Antonio, dom. a Castelnuovo di Carfagnana (Lucca); con usuf. vital. a Debarbieri *Rodolfo* fu Luigi, dom. a Venezia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Debarbieri *Emanuele-Rodolfo* fu Luigi, dom. a Venezia.
3,50 %	336391	35 —	Rapa Margherita di Giuseppe, moglie di Torello *Angelo* di Giuseppe, dom. a Loano (Genova) vincolata.	Rapa Margherita di Giuseppe, moglie di Torello *Simone-Angelo* di Giuseppe, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	339226	80 —	Torello Catterina, Battistina ed Anna-Maria di *Angelo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Loano (Genova).	Torrello Catterina, Battistina ed Anna-Maria di *Simone-Angelo*, minori ecc. come contro
3,50 %	741013	105 —	Fustaino Grazia e Giuseppe fu *Giovanni-Stefano*, minori sotto la p. p. della madre Farinella Anna di Luciano, ved. di Fustaino *Giovanni-Stefano*, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Fustaino Grazia e Giuseppe fu *Stefano*, minori sotto la p. p. della madre Farinèlla Anna di Luciano, ved. di Fustaino *Stefano*, dom. come contro.
»	327611	70 —	Farina *Gregorio* fu Domenico, dom. a Genova	Farina *Antonio-Gregorio* fu Domenico, dom. a Genova.
Cons. 5 %	334831	680 —	Raineri Paola di Antonio, moglie di Montaldi *Francesco*, dom. a Porto Maurizio.	Raineri Paola di Antonio, moglie di Montaldi *Angelo-Enrico-Francesco*, dom. a Porto Maurizio.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1669)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	320961 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Garofalo Giovanna fu Vincenzo, vedova di Verde Cristoforo, domic. a Roma . . . . L. per la proprietà: Ospedali Civili di Civitavecchia (Roma).	750 —
»	391659 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	4.200 —
Cons. 3.50 %	804097 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	4.200 —
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	3596	Caporali Raffaello fu Vincenzo, domic. a Piteglio di Pistoia (Firenze) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	453269	Martino Clemente fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Giorgianni Santa fu Vincenzo, vedova di Martino Salvatore, domic. a Camaro Superiore (Messina) . . . . . . »	10 —
Cons. 3.50 %	432763	Peretti Beatrice-Carmelia-Albertina di Luigi, nubile, domic. a Piovera (Alessandria) - vincolata . . . . »	70 —
Cons. 3 %	44557	Pecoraro Gaetano fu Salvatore . . . . »	18 —
»	44804	Intestata come la precedente . . . . »	18 —
»	46062	Intestata come la precedente . . . . »	12 —
»	47328	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	47329	Intestata come la precedente . . . . »	12 —
Cons. 3.50 %	75941	Comune di Seminara . . . . »	2.180,50
»	628667	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	628668	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	687705	Intestata come la precedente . . . . »	385 —
»	690689	Intestata come la precedente . . . . »	504 —
Cons. 5 %	7211	Intestata come la precedente . . . . »	120 —
»	378820	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
Cons. 5 % (1861)	960780 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Romagnoli Fanny fu Teodoro, moglie di Pietro Ponti, domic. a Milano . . . . » per l'usufrutto: Marazzani Maria di Giacomo, vedova di Edoardo Romagnoli, domic. a Milano.	820 —
Cons. 5 %	83979	Barbati Luigia fu Luigi, moglie di Nardini Giacomo di Rinaldo, domic. a New York . . . . »	250 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	141409	Dellisanti Salvatore fu Giovambattista, dom. a New York (S.U.A.) »	300 —
»	113301	Pagano Dolores di Luigi-Maria, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli . . . . »	25 —
»	23935	Calogero Luigi fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Levriero Anna fu Giuseppe, vedova di Calogero Giuseppe, domiciliato a Palmi (Reggio Calabria) . . . . . . »	10 —
»	23980	Calogero Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la p p. della madre Levriero Anna fu Giuseppe, vedova di Calogero Giuseppe, domiciliato a Palmi (Reggio Calabria) . . . . »	10 —

Roma, 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6203)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	301843	Nargi Pasquale fu Felice, dom.to a Castelvetere (Avellino), ipotecata . . . . L.	990 —

Roma, 30 dicembre 1933 - Anno XII

(1688)

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 12.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.68
Inghilterra (Sterlina)	60.45
Francia (Franco)	74.60
Svizzera (Franco)	368.35
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.67
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	57 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.74
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.562
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.10
Olanda (Fiorino)	7.70
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.75
Svezia (Corona)	3.20
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	89.90
Id. 3,50% (1902)	88.775
Id. 3% lordo	66.80
Consolidato 5%	96.075
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.15
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.05
Id. id. id. 1940	105.70
Id. id. id. 1941	105.925
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª pubblicazione). Elenco n. 96.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 1° marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Rossi Guido di Gabriele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 50, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 7 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Gordone Andrea fu Pietro per conto di Trifirò Caterina di Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 250, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1677)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 200 posti di allievo milite forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1933-XII, n. 288;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per l'ammissione alla Scuola di n. 200 allievi militi forestali.

Art. 2.

Gli aspiranti allievi militi forestali entro il 31 marzo 1934-XII, debbono far pervenire domanda su carta da bollo da L. 5 al Comando della Milizia forestale — Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono contenere cognome, nome, paternità e preciso indirizzo del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) copia dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del 16 gennaio 1934-XII ha compiuto gli anni 18 e non oltrepassati gli anni 28. Detto termine è aumentato di quattro anni per coloro che risultano iscritti al P. N. F., senza interruzione, prima del 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 (aumento di cinque anni). Per i decorati al valor militare il limite massimo di età è protratto al compimento, alla predetta data 16 gennaio 1934-XII, del 39° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal comandante provinciale dei Fasci giovanili di combattimento;

f) certificato dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole;

g) copia del foglio matricolare del servizio militare prestato (e non foglio di congedo) dal quale deve anche risultare che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, il Corpo della Regia guardia di finanza, la M. V. S. N. e sue specialità od altro Corpo armato dello Stato per espulsione, negata rafferma o riforma.

I candidati che abbiano superato i 20 anni e che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato dell'esito di leva;

h) titolo di studio non inferiore al certificato di compimento del corso elementare inferiore (promozione dalla 3ª classe elementare);

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,68;

l) fotografia del candidato con la firma debitamente legalizzata;

m) eventuali documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiolo);

n) eventuali documenti che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al valor militare, le croci di guerra conseguite, le benemerenze fasciste o uno degli stati di fatto contemplati dall'art. 5 per stabilire la preferenza a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovranno unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario (Mod. 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui al presente articolo (ad eccezione della domanda) possono essere presentati in carta semplice soltanto in caso di povertà dell'aspirante dimostrata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Anche in tal caso i documenti dovranno essere legalizzati.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie del Regno è consentita l'ammissione al concorso previa presentazione entro i termini stabiliti della sola domanda, salvo a documentarla in conformità del presente articolo non oltre il 30 aprile 1934-XII.

Art. 3.

Le domande saranno esaminate dal Comando della Milizia forestale che non prenderà in considerazione quelle non complete di tutti i documenti prescritti o che giungessero posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 2, nonchè quelle domande comunque in contrasto con le norme e requisiti del presente bando.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Milizia forestale, può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia forestale esamina le domande pervenute e forma una graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti oltre al titolo di studio le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato

I primi della graduatoria sono ammessi a coprire i posti indicati nel bando di concorso.

A parità di punti sono preferiti:

1° i feriti in combattimento od in azioni fasciste;

2° gli insigniti di medaglie al valor militare, croce di guerra e di altra ricompensa militare e civile;

3° gli ex combattenti;

4° gli orfani di guerra e della causa nazionale;

5° i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per causa nazionale;

6° coloro che hanno preso parte alla Marcia su Roma;

7° i provenienti dalla M V. S. N.;

8° i nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9° i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta del Comando Milizia forestale.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno sottoposti alla prescritta visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio forestale nonchè dovranno superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dal Comando Milizia forestale, una prova scritta di cultura elementare presso la Scuola di Cittaducale.

I dichiarati idonei sia alla visita medica che alla prova di esame all'atto dell'arruolamento dovranno assumere la ferma di anni tre.

Il giudizio della Commissione medica, come quello della Commissione esaminatrice, è definitivo ed insindacabile.

Art. 7.

Agli allievi militi ammessi a frequentare il corso saranno rimborsate le spese di viaggio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di 3ª classe; per il viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,44 dal Comune di residenza alla sede della Scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola o che non abbiano superata la prova di cultura elementare sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio. Pel viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto in 3ª classe, pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,44, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia pel ritorno al Comune di residenza.

Art. 8.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

italiano, aritmetica, nozioni di geografia, elementi di geometria, nomenclatura forestale, nozioni elementari di legislazione concernenti i servizi dei militi forestali, nozioni sulla segnalazione del contrabbando, istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9.

Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie di insegnamento ed avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 10.

Coloro che hanno riportata l'idoneità in ciascuna prova di esame e gli otto decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la nomina definitiva a milite forestale.

Art. 11.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al regolamento disciplinare della Milizia forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12.

Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 9,24.

Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

Art. 13.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico dei militi.

Art. 14.

Il servizio prestato nella Milizia forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella M. N. F.

Art. 15.

Il corso avrà la durata di mesi sette a cominciare dal 1° settembre 1934-XII. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati, sempre però successivamente alla suddetta data.

Art. 16.

Saranno esclusi dalla nomina ad allievo milite coloro che alla data di inizio del corso si troveranno in servizio militare e gli iscritti nelle liste della leva di mare dell'anno in corso.

Art. 17.

Per norma, ai componenti il Corpo sono, in ogni tempo, dovute le paghe nella stessa misura e colle stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.

Ai sottufficiali e militi della Milizia forestale sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e colle stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.

Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 44 mensili.

Art. 18.

I sottufficiali e militi della Milizia forestale potranno contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella M. N. F.

Roma, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1731)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 9 posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo A) nelle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Veduto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933;

Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 9 posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo A) nelle biblioteche governative: di tali posti non oltre tre possono essere conferiti a donne.

Art. 2.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti ed orfani di guerra e dei caduti per causa nazionale, che risultino idonei nel concorso secondo le disposizioni dell'art. 6, commi quinto e sesto, del regolamento approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, rispettivamente delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, all'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e all'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero

dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) certificato di iscrizione al P. N. F., Fasci di combattimento, Gruppi universitari fascisti, Fasci giovanili e Fasci femminili;

b) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i diciotto anni e non oltrepassato i 34 anni.

Questo ultimo limite è protratto a 39 anni per gli ex combattenti ed in genere per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; e a 43 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per gli invalidi per la causa nazionale.

Non si applica alcun limite di età, nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo d'età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

f) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento di lavoro.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) laurea rilasciata dalle Facoltà di lettere e filosofia o di giurisprudenza delle Università del Regno;

i) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

l) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

m) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato.

I documenti indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande dovranno contenere altresì l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 4.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati bibliotecari aggiunti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati bibliotecari aggiunti (grado 10°, gruppo *A*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1732)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 8 posti di aiutante in prova (gruppo C) nelle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Veduto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933;

Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 8 posti di aiutante in prova (gruppo *C*) nelle biblioteche governative; di tali posti non oltre quattro possono essere conferiti a donne.

Art. 2.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti ed orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale, che risultino idonei nel concorso secondo le disposizione dell'art. 6, commi quinto e sesto, del regolamento approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, rispettivamente delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, all'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e all'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) certificato di iscrizione al P.N.F., Fasci di combattimento, Gruppi universitari fascisti, Fasci giovanili e Fasci femminili;

b) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 34 anni.

Quest'ultimo limite è protratto a 39 anni per gli ex combattenti ed in genere per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, e a 43 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per gli invalidi per la causa nazionale.

Non si applica alcun limite d'età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

c) certificato dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) diploma originale o copia autentica di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza da scuola complementare (o da scuola secondaria di avviamento al lavoro) o da scuola professionale di secondo grado (scuola industriale o di tirocino, scuola commerciale, scuola agraria pratica);

i) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

l) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

m) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato.

I documenti indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 4.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati aiutanti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati aiutanti (grado 13, gruppo *C*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Ercole.

(1733)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 8 posti di custode in prova nelle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Veduti l'art. 7 del R. decreto 18 marzo 1925, n. 592, e l'art. 6 del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1704;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Veduto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 8 posti di custode in prova nel personale subalterno delle biblioteche governative. Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano prestato o prestino servizio nelle biblioteche in qualità di fattorini, e siano in possesso degli altri requisiti.

Art. 3.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per i fattorini ed ex fattorini che siano invalidi di guerra e per la causa nazionale, ex combattenti ed orfani di guerra e dei caduti per causa nazionale, e che risultino idonei nel concorso, rispettivamente delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, all'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e all'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, Fasci di combattimento, Gruppi universitari fascisti, Fasci giovanili;

b) certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 20 anni e non oltrepassato i 34 anni.

Quest'ultimo limite è protratto a 39 anni per gli ex combattenti ed in genere per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, a 43 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valor militare e per gli invalidi per la causa nazionale.

Non si applica alcun limite d'età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso (tra i quali la prestazione di servizio nelle Biblioteche in qualità di fattorino), i quali alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo d'età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza;

e) certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di un medico condotto municipale o di un medico militare, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti ed imperfezioni che lo rendano non idoneo all'ufficio di custode nelle biblioteche. Gl'invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale, gl'invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) dichiarazione dalla quale risulti che il concorrente è disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero, e in quelle alle quali potrà essere successivamente destinato;

i) certificato di licenza elementare;

l) certificato, da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio, la qualità e la durata del servizio prestato, l'operosità, la diligenza e la condotta;

m) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole;

n) i titoli e i documenti che si credano opportuni.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1734)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a tre posti di vice ragioniere in prova nel personale dei Regi arsenali militari marittimi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto in data 12 dicembre 1933-XII, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1934-XII;

Visti i Regi decreti-legge 28 ottobre 1933, n. 1554, e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a tre posti di vice-ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerente al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte i giovani muniti del diploma di ragioniere o di perito commerciale conseguito negli istituti tecnici del Regno (1) che alla data del presente decreto abbiano compiuto 18 anni di età e non sorpassata quella di 34. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 39 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per i decorati al valor militare a 43 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui appartennero, anteriormente al 28 ottobre 1922, al Partito. Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, o che prestino effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni se dipendenti statali non di ruolo.

Dal concorso di cui trattasi sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Div. personali civili - Sezione 2ª, e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione.

(1) I cittadini italiani divenuti tali in base al Trattato di pace, potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare in tempo utile la sola istanza salvo a produrre i documenti richiesti almeno 10 giorni prima delle prove di esame.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal prefetto;

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risulti la data d'iscrizione al Partito e il numero della tessera.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

6° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

7° diploma originale del titolo di studio;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per la assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta da:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

il direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero della marina, o altro funzionario di grado non inferiore al 7°, membro;

un ragioniere superiore o ragioniere capo del personale di ragioneria dei Regi arsenali M. M., membro;

un professore di scuole medie, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo a Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni da fissare e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria è determinata dalla somma delle medie ottenute sui voti delle prove scritte con il punto riportato nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1204; 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre le preferenze di cui agli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Se allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto un assegno mensile nella misura di L. 616 lorde, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: Cavagnari.

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte.

I. — Svolgimento di un tema sulle materie giuridiche indicate nel primo gruppo della prova orale.

II. — Svolgimento di un tema sulle materie economiche indicate nel primo gruppo della prova orale.

III. — Svolgimento di un tema sulle materie indicate nel secondo gruppo della prova orale.

IV. — Prova facoltativa di lingue estere (1).

Prova orale.

I. — Nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo e corporativo.

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

II. — Ragioneria pubblica e privata.

Computisteria - Matematica finanziaria (Proporzioni - Progressioni - Logaritmi - Interessi e sconti semplici e composti - Annualità - Ammortamenti).

III. — Cenni sull'ordinamento e sulla legislazione della Marina militare.

Legge e regolamento dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni elementari di statistica.

(1) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: Cavagnari.

(1689)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.